



## **COMUNE DI PAVIA**

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

#### **PER L'ESERCIZIO**

#### **DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 11 Ottobre 2018 –  
Delibera pubblicata all'albo pretorio on – line dal 16/10/2018 al 31/10/2018

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Requisito professionale

Art. 4 - Responsabile Tecnico

Art. 5 - Luogo e modalità di svolgimento dell'attività

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

Art. 7 – Segnalazioni e comunicazioni relative all'avvio, alla modifica e alla cessazione dell'attività

Art. 8 - Attività a fini didattici o di dimostrazione

## CAPO II - NORME PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 9 – Avvio attività -Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.

Art. 10 - Modifiche, trasferimento, sospensione volontaria, subingresso, cessazione dell'attività, modifiche dei soggetti titolari dei requisiti professionali

Art. 11 - Affitto di poltrona o di cabina

Art. 12 - Partecipazione al procedimento amministrativo

## CAPO III – ORARI E TARIFFE

Art. 13 - Orari e Tariffe – Modalità di esposizione al pubblico

## CAPO IV -VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14 - Vigilanza e controlli

Art. 15 - Regime sanzionatorio

Art. 16 - Sospensione o divieto di prosecuzione attività

## CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Disposizioni transitorie

Art. 18 - Entrata in vigore

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale, l'attività professionale di acconciatore.

Tale attività consiste nell'esecuzione dei trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio complementare, compresa la prestazione di allungamento di capelli.

Allo svolgimento dell'attività di acconciatore si applicano i disposti di cui alla seguente normativa:

- Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s. m. i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- D. Lgs. n°59 del 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato intero" come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012 ;
- D.P.R. 160/10 e s. m. i. in breve "Regolamento per lo svolgimento delle funzioni del SUAP";
- L.R. n°3 del 2012 relativa a disposizione diverse in materia di artigianato e commercio;
- Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"), come modificato dal Regolamento Regionale 1 febbraio 2018, n.4;
- L.R. 19 febbraio 2014, n.11 come modificata dalla L.R. 12 dicembre 2017, n.36;
- D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;
- "Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;
- Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa (Regione Lombardia) del 27/06/2017, n. 7649 "Recepimento accordo conferenza unificata moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate - d.lgs. n.126/2016 e d.lgs. n. 222/2016";
- L.R. 12 dicembre 2017, n.36 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione.";

### Art. 2 - DEFINIZIONE

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'art. 2, comma 1, della Legge 174/2005.

2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura e decorazione delle unghie, avvalendosi per lo svolgimento di dette prestazioni, anche di collaboratori familiari e/o di personale dipendente. L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società; è comunque necessario in ogni caso il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

3. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normativa nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

4. L'esposizione per la vendita o cessione alla clientela di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie segnalata per lo svolgimento dell'attività e comunque non può superare, in ogni caso, il massimo consentito di 10 mq.

5. Nel caso di cessione di beni accessori esclusi dal precedente comma 3, l'attività di commercio è soggetta alla presentazione di relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del decreto legislativo 114/1998. Non è ammessa comunque l'attività di somministrazione alimenti e bevande alla clientela dietro corrispettivo..

#### Art. 3 - REQUISITO PROFESSIONALE

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005 e s.m.i. La verifica del possesso dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n. 147/2012 **di cui agli allegati 1 e 2**

2. Il possesso del requisito di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.

3. La documentazione comprovante il possesso del requisito professionale deve essere conservata nell'esercizio ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici, degli Agenti di Polizia Locale, della Forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienico-sanitario e di sicurezza.

#### Art. 4 - RESPONSABILE TECNICO

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, deve essere designato un responsabile tecnico per ogni singola sede.

3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel repertorio delle notizie economiche-amministrative (R.E.A.) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, non superiore a trenta giorni consecutivi, il titolare dell'esercizio deve designare formalmente per iscritto un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale previa accettazione formale dell'incarico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. La designazione con accettazione del sostituto del responsabile tecnico deve essere tenuta in azienda a disposizione degli Enti di controllo.

5. Limitatamente ai casi di assenza temporanea ed eccezionale nell'arco della singola giornata, la continuità della prestazione di servizi potrà essere garantita dalla presenza di un dipendente con abilitazione professionale, ovvero da un familiare coadiuvante o un socio solo se muniti di abilitazione professionale, ovvero da un dipendente con i pre-requisiti indicati alla lettera a) e b) dell'art. 3 della legge 174/2005 necessari per accedere al corso di formazione teorica e all'esame teorico – pratico per l'accesso alla professione .

6. La modifica del responsabile tecnico, non avente carattere di temporaneità come indicato ai precedenti commi 4 e 5, deve essere comunicata al SUAP del Comune di Pavia, secondo le modalità indicate nel successivo art. 10, con contestuale aggiornamento del repertorio delle notizie economiche-amministrative (REA).

#### Art. 5 - LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di destinazione d'uso compatibile secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico.

2. Nell'ambito del territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante, anche con mezzi mobili attrezzati e/o con utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nel caso:

- a) di sua malattia o altro impedimento fisico;
- b) di impiego del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
- c) di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

4. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sulle persone assistite.

5. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici, garantendo il servizio tramite personale con abilitazione professionale.

6. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi, l'idonea sala d'attesa ed i servizi igienici, siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, ed abbiano corretta destinazione d'uso come previsto dal vigente strumento urbanistico. I locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono possedere i previsti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. In tal caso il titolare deve consentire i controlli da parte di personale addetto alla vigilanza e al controllo, nonché rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia.

## Art. 6 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti enunciati nei successivi commi.
2. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.
3. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti, e se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la sterilizzazione o di altri sistemi idonei di disinfezione delle attrezzature utilizzate, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
5. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita o camice o divisa di lavoro. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della CE 1223/2009 e s.m.i. e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
6. Il personale deve, inoltre:
  - a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
  - b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad es. guanti in lattice).
7. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia stata lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori chiusi da idoneo coperchio a tenuta, distinti dai contenitori che devono essere appositamente destinati alla diversificazione dei rifiuti, questi ultimi secondo le modalità del Regolamento comunale vigente in materia di smaltimento degli stessi.
8. Per ogni sede operativa dell'impresa, in caso di nuova apertura e subingresso, deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia.
9. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

10. I locali di esercizio oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere i requisiti strutturali previsti nell'*allegato n.2*. Tale allegato fa riferimento al vigente Regolamento Locale di Igiene e potrebbe essere soggetto a revisione conseguentemente all'adozione, da parte del Ministro della Salute, del decreto previsto al comma 1-bis inserite dal D.Lgs. 222/16 all'art.80 del D.P.R. 380/01 "definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici". In tal caso l'allegato sarà aggiornato senza la necessità di revisione del presente Regolamento.

11. In presenza di dipendenti dovranno essere presenti servizi igienici secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia di igiene del lavoro e di spogliatoi riscaldati e dotati di idonei armadietti, dotati di chiusura, per riporre gli indumenti privati. Dovrà essere previsto almeno un servizio igienico accessibile all'interno della struttura e ad uso esclusivo dell'attività. Fatto salvo quanto sopra, il numero dei servizi igienici varia anche in relazione all'entità dell'attività e più precisamente:

- n.1 servizio igienico ad uso degli addetti e della clientela per strutture con non più di 5 postazioni di lavoro;

- n.2 servizi igienici di cui uno destinato agli addetti ed uno destinato alla clientela per strutture con più di 5 postazioni di lavoro.

I lavatesta non sono considerati postazioni di lavoro.

Fatto salvo quanto previsto in materia di igiene del lavoro, per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o in caso di subingressi, qualora non vengano effettuati interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria, i servizi igienici possono essere mantenuti nella situazione esistente, già autorizzata oppure dichiarata/segnalata al Comune all'avvio dell'attività.

12. Nel caso di svolgimento dell'attività di estetista in forma congiunta a quella di acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore con pareti o con altre soluzioni tecniche tali da garantire la necessaria riservatezza, nonché essere dotati di attrezzature conformi alla normativa vigente. Devono, inoltre, rispettare i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n.5/2016 per i locali in cui si svolge l'attività di estetista, nonché dal Regolamento Comunale. Le due attività possono utilizzare gli stessi servizi igienici, fatta salva la necessità di prevedere il numero di servizi necessari, secondo quanto previsto al precedente comma.

13. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno l'obbligo di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come stabiliti dal Regolamento stesso, entro dodici mesi.

#### Art. 7 - SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AVVIO, ALLA MODIFICA E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Come meglio precisato negli articoli di cui al successivo Capo II, tutte le vicende amministrative relative all'avvio, alla modifica e alla cessazione dell'attività di acconciatore sono soggette alla presentazione di idonea pratica telematica.

Tale pratica telematica deve essere presentata tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" accedendo al SUAP del Comune di Pavia - ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ovvero nei casi di contestualità alla Comunicazione Unica, attraverso i sistemi di interoperabilità previsti.

## Art. 8 - ATTIVITA' AI FINI DIDATTICI O DI DIMOSTRAZIONE

1. È ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitata temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al Comune di Pavia, con indicazione della tipologia di evento promozionale e dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla L. 174/2005 in possesso della qualifica professionale.
3. Le prestazioni, qualora siano erogate dagli allievi, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio dell'attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciature. In tal caso gli aggiornamenti o i corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al Comune di Pavia.

## CAPO II -NORME PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

### Art. 9 – AVVIO ATTIVITA' – SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, d'ora in poi denominata S.C.I.A. ai sensi dell'art.19 della L.241/90 s.m.e i., deve essere presentata in via telematica al SUAP del Comune di Pavia, utilizzando la procedura guidata presente nel portale “impresainungirone.gov.it”. Se previsto e/o necessario, con le procedure previste all'art.19-bis della stessa L.241/90 “Concentrazione dei regimi amministrativi” (S.C.I.A. unica ovvero S.C.I.A. condizionata all'acquisizione di atti di assenso).
2. Alla S.C.I.A. devono essere allegati, al momento della presentazione, i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti.
3. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, attraverso il sistema dell'interoperabilità, come previsto dall'art.5, comma 2, del D.P.R. 160/2010, nonché dall'art. 7, comma 1, della L.R. 36/2017.
4. L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema telematico, riportante l'identificativo della pratica e il numero di protocollo dell'avvenuta presentazione al SUAP, eccetto il caso in cui la S.C.I.A. sia condizionata all'acquisizione di autorizzazione. La ricevuta emessa ai sensi dell'art.18-bis della L.241/90, ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della stessa legge.
5. Copia informatica o copia stampa della S.C.I.A., completa della relativa ricevuta, deve essere messa a disposizione presso i locali destinati all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici, Agenti di Polizia Locale, della Forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienico-sanitario e di sicurezza.

Deve essere messa a disposizione, altresì, nei locali destinati all'attività la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali del responsabile tecnico individuato in sostituzione .

6. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero, al domicilio del cliente, devono recare con sé la copia informatica o stampa della S.C.I.A. e della relativa ricevuta, ed esibire la stessa ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

7. Il SUAP, trasmette immediatamente la S.C.I.A. ricevuta agli Uffici interni al Comune e agli Enti esterni coinvolti per le verifiche ex-post da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 19 della L.241/90 e s.m.i.. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari il Dirigente Responsabile del SUAP adotterà gli atti previsti all'art.19 e seguenti della suddetta legge, nel rispetto di quanto previsto all'art.6 della L.R. 11/2014 come modificata dall'art.7 della L.R. 36/2017.

8. Il titolare o legale rappresentante, il responsabile tecnico, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di società ai sensi dell'art.2 D.P.R. 252/1998, devono autocertificare che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art.67 del D.Lvo 06/09/2011 N° 159.

#### Art. 10 - MODIFICHE, TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE VOLONTARIA, SUBINGRESSO, CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, MODIFICA DEI SOGGETTI TITOLARI DEI REQUISITI PROFESSIONALI

1. In caso di ampliamento, modifica sostanziale quale aumento o diminuzione delle postazioni di lavoro, ovvero di trasferimento dell'attività, rispetto a quanto autocertificato con la S.C.I.A. di inizio attività, dovrà essere presentata S.C.I.A. di modifica di attività esistente, con le modalità indicate al precedente articolo al SUAP del Comune di Pavia.

2. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, è soggetta a presentazione della comunicazione del periodo di sospensione con le modalità indicate al precedente articolo. L'attività può essere sospesa volontariamente, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune di Pavia. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività, subingresso per atto tra vivi, è soggetto alla presentazione della Comunicazione al SUAP del Comune di Pavia, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata dai documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed atti conseguenti.

4. Nei casi previsti dall'art.5, comma 4, della Legge 8 agosto 1985, n.443 "Legge quadro per l'artigianato", l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5, a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico. In caso di morte, quando gli eredi saranno in grado di produrre l'atto di successione, dovranno presentare la Comunicazione di subingresso mortis causa, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente

5. Come previsto all'art.7, comma 1 lett. c) della L.R. 36/2017, in caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di Commercio. Attraverso il sistema dell'interoperabilità dei sistemi telematici, viene data notizia al SUAP della presentazione della comunicazione.

6. In caso di sostituzione del responsabile tecnico, il titolare dovrà presentare al SUAP del Comune di Pavia la necessaria comunicazione completa dei dati e delle dichiarazioni relative al nuovo soggetto in possesso dei requisiti professionali, con le modalità indicate al precedente articolo e con contestuale aggiornamento del repertorio delle notizie economiche-amministrative ( REA).

#### Art. 11 - AFFITTO POLTRONA O DI CABINA

1.L'esercente l'attività di acconciatore, può consentire l'utilizzo di propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti previsti dal Regolamento Regionale n.5/2016 per i locali in cui si svolge l'attività di estetista, nonché dal Regolamento Comunale se presente.

2. L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, sia ad opera di differenti imprese ai sensi del precedente comma, che ad opera della medesima impresa, è soggetta alla presentazione di idonea S.C.I.A. telematica, come indicato ai precedenti articoli, per entrambe le attività, al verificarsi dell'evento.

3. Le singole attività devono possedere i requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari richiesti.

4. Le parti esercenti le diverse attività devono sottoscrivere un apposito contratto, stipulato ai sensi dell'art.1615 del Codice Civile, avente ad oggetto la gestione e il godimento dei beni mobili e immobili destinati ad attività economica: tale contratto deve regolare in modo preciso i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni, al fine di sancire la netta separazione delle rispettive aziende. Ai fini esemplificativi il contratto deve individuare nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Il contratto deve essere registrato.

5. Le diverse attività sono esercitate in qualità di impresa, con autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A.; il rapporto contrattuale che lega le due attività attiene alla sfera privatistica.

6. L'area utilizzata dalle diverse imprese per lo svolgimento del servizio sulla persona deve essere di uso esclusivo, mentre possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle diverse attività.

#### Art. 12 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all'interessato, anche alle Organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990.

## CAPO III – ORARI E TARIFFE

### Art. 13 - ORARI E TARIFFE – MODALITA' DI ESPOSIZIONE AL PUBBLICO

1. Gli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria.
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali giornate di chiusura infrasettimanali, nonché di esporre all'interno dei locali le tariffe applicate. Se l'esercizio è ubicato in uno stabile condominiale, il cartello degli orari deve essere esposto anche all'ingresso principale del condominio.
3. L'orario prescelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, in ogni modo deve rispettare quanto stabilito nell'ordinanza sindacale di cui al comma 1.
4. È consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario esposti presso l'esercizio.
5. Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa dell'attività nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre): l'apertura facoltativa ed il rispettivo orario devono essere comunque resi noti al pubblico, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. Eventuali ulteriori aperture facoltative nelle giornate festive saranno individuate con ordinanza di cui al comma 1, 6. Le attività di acconciatura che si trovano all'interno dei Centri Commerciali possono osservare gli orari di apertura del Centro Commerciale stesso.
7. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'attenzione della clientela, all'interno dell'esercizio.

## CAPO IV -VIGILANZA E SANZIONI

### Art. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI

Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza pubblica, degli altri corpi ed istituzioni, incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento ed il personale dell'ATS, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio del titolare, in cui si svolgono le attività suddette.

### Art. 15 - REGIME SANZIONATORIO

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'art. 5 della legge n. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".  
- in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, del R.R. n. 6/2011 modificato dal R.R. n.4/2018 e del presente Regolamento Comunale che disciplinano l'esercizio dell'attività;

- in caso di mancata presentazione della S.C.I.A. o della comunicazione di sospensione di cui all'art.10, comma 2, del presente Regolamento Comunale;

2. Il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3. La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetto alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n.204 e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.8;

4. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme speciali di cui ai punti 2 e 3, le infrazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento o da Ordinanze attuative dello stesso, sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie specificate dalle tabelle di cui agli **allegati 3) e 4)**. Per le violazioni non espressamente previste dalle citate tabelle, vengono applicate sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'rt. 7 bis T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000). Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 16 - SOSPENSIONE E DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA'

1. Ai sensi del comma 2 dell'art.21-bis, introdotto dalla L.R. 5 febbraio 2010, n.7 alla L.R. 16 dicembre 1989 n.73, in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il Dirigente Responsabile del SUAP può disporre la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni e, nell'ipotesi della reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, di divieto prosecuzione attività o inibitori previsti agli artt. 19 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto all'art.6 della L.R. 11/2014 come modificata dall'art.7 della L.R. 36/2017.

In particolare, vengono considerati motivi di pubblico interesse, con possibilità di vietare la prosecuzione dell'attività:

- a) l'inosservanza da parte del titolare dei provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del precedente articolo;
- b) qualora il titolare non ripristini, entro il termine concesso, i presupposti relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, a seguito verifiche effettuate dagli organismi competenti;
- c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Lo svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale o il mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, comporta la sospensione dell'attività ai sensi del comma 1.

5. Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio, anche forzata, nei seguenti casi:

- a) attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi;

b) uso diverso della destinazione d'uso dei locali di esercizio rispetto a quella dichiarata nella S.C.I.A.

## CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli esercizi per attività di acconciatore già operativi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, entro un anno da tale data, devono adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare, salva la possibile concessione di deroghe esclusivamente per esigenze tecniche documentate, previo parere dell'ATS per le materie di competenza.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente nelle seguenti materie: acconciatore, servizi alla persona, igienico – sanitarie ed ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva.

### Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

## REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

In particolare i suddetti requisiti professionali devono essere posseduti: - dal titolare dell'impresa artigiana;

- da un socio accomandatario o dal socio unico in caso di s.a.s. e nelle s.r.l. unipersonali se artigiane;

- da almeno un socio in caso di s.n.c. se artigiane (se costituita da due soci), ovvero dalla maggioranza dei soci;

- da un direttore tecnico in caso di società di capitali e di ditte non artigiane.

L'abilitazione professionale viene conseguita previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

**A decorrere dall'1/12/2011, data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 "Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo" la sola esperienza professionale, prevista dalla precedente normativa, non è più sufficiente per svolgere l'attività di acconciatore.**

Restano validi i diplomi e gli attestati professionali biennali rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2008/2009.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche al termine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/2003 e successive modifiche). Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media). Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: acconciatore" (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di acconciatore). Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell'attestato di specializzazione che abilita all'esercizio della professione (sarà necessario

sostenere sia l'esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "Tecnico dell'acconciatura" non è valido per l'esercizio della professione).

I percorsi in extraobbligo formativo di acconciatore, sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all'atto dell'iscrizione al percorso.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere trasmessi dall'interessato al Ministero dello Sviluppo Economico che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all'emissione del decreto di riconoscimento.

## **ALLEGATO 2: ACCONCIATORE**

### **REQUISITI GENERALI PER STRUTTURE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ed EVENTUALE UTILIZZO LAMPADE ABBRONZANTI**

#### **LOCALI NECESSARI:**

1. Locali/postazioni destinate all'attività
2. Zona attesa
3. Servizio/i igienici
4. Eventuali depositi
5. Eventuali spogliatoi

#### **ALTEZZE E RAPPORTI AEROILLUMINANTI (R.A.I.) DEI LOCALI:**

<b>Locale</b>	<b>Altezza minima</b>	<b>Superfici minima</b>	<b>R.A.I. (1)</b>
Locale/postazioni attività	m 2.70	(2)	1/8
Zona attesa	m 2.70	m <sub>2</sub> 9	1/8
Servizi igienici	m 2.40	m <sub>2</sub> 1	m <sub>2</sub> 0.6 o ventilazione forzata (3)
Antibagno	m 2.40	m <sub>2</sub> 1 - e m <sub>2</sub> 3 se utilizzato come spogliatoio	
Deposito	m 2.40	Adeguate al volume di attività	
Spogliatoio addetti	m 2.40	m <sub>2</sub> 3 per il primo addetto + m <sub>2</sub> 1 per ogni ulteriore addetto	Ventilazione naturale o forzata (3)

## NOTE

1. Superficie finestrata apribile/superficie del locale (la superficie finestrata comprende le finestre, le vetrine apribili, le porte affaccianti su cortili o aree private. Non sono comprese le porte di accesso sulle pubbliche vie)

N.B. L'aerazione naturale può essere integrata, o sostituita, dall'installazione di impianto di condizionamento realizzato conformemente alla norma tecnica UNI 10339 (con relazione tecnica dell'impianto stesso indicante tra l'altro i ricambi volume/ora, l'ubicazione delle prese d'aria – ad altezza di almeno 3 m dal suolo se ubicate all'interno di cortili e di almeno 6 m se su spazi pubblici - dei punti di espulsione esterni – a tetto in posizione tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiali)

L'illuminazione naturale può essere integrata o sostituita da apparecchiature per l'illuminazione artificiale.

2. La superficie minima necessaria per la prima postazione di lavoro è di mq 15, al netto dei servizi igienici e di eventuali locali accessori. Ogni ulteriore postazione di lavoro dovrà avere di norma una superficie minima di 5 mq. Superfici inferiori sono consentite (ad esempio per box solarium) a condizione che il singolo box presenti un diametro di almeno mt. 1,50

3. Il dispositivo per aerazione forzata dei servizi igienici dovrà essere dotato di canna di esalazione sfociante oltre il colmo del tetto ed assicurare un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in aspirazione continua ovvero 12 volumi/ora se in aspirazione intermittente

## REQUISITI SINGOLI LOCALI

<b>LOCALE ATTIVITÀ</b>	<b>REQUISITI</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- le pareti delle postazioni di lavoro devono essere rivestite con materiale lavabile e disinfettabile (piastrelle o materiale equivalente) sino all'altezza di m.2,00</li><li>- il pavimento dovrà essere unito e lavabile</li><li>- le porte e gli infissi e gli arredi dovranno avere superfici lisce e di facile pulizia</li><li>- le attrezzature compresi i lavatesta devono essere installate in modo di consentire adeguata pulizia e sanificazione delle attrezzature stesse e dell'area circostante</li></ul> <p><b>DOTAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- armadietti chiusi per riporre la biancheria pulita per ogni cliente</li><li>- recipienti chiusi per la biancheria usata</li><li>- recipienti per rifiuti</li><li>- prodotti e/o attrezzature per al disinfezione degli arnesi di lavoro</li><li>- contenitori resistenti con coperchio per l'eliminazione di taglienti monouso (es. lamette ecc.) se utilizzati. L'eliminazione dei taglienti deve avvenire con le cautele idonee a evitare tagli</li></ul>

	accidentali
<b>SERVIZI IGIENICI</b>	<p>REQUISITI e DOTAZIONE</p> <p>Dovrà essere previsto almeno un servizio igienico accessibile dall'interno della struttura e ad uso esclusivo dell'attività.</p> <p>Dovrà essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscaldamento</li> <li>- pareti rivestite con materiale lavabile sino ad un'altezza di m 2,</li> <li>- lavabo munito di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone ed asciugamani non riutilizzabili,</li> <li>- antibagno. La separazione tra bagno ed antibagno dovrà essere realizzata a tutta parete. L'antibagno può essere a servizio di uno o più servizi igienici. Nel caso di antibagno comune a più servizi igienici, può essere installato un unico lavabo con relativa dotazione nell'antibagno stesso. <p>In presenza di dipendenti dovranno essere presenti servizi igienici secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia di igiene del lavoro.</p> </li></ul>
<b>SPOGLIATOI dipendenti</b>	<p>DOTAZIONE e REQUISITI</p> <p>Dovranno essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscaldamento</li> <li>- armadietti con possibilità di chiusura per riporre gli indumenti privati (uno per ciascun dipendente). Nel caso gli operatori svolgano attività "insudicianti" o utilizzino sostanze oleose e/o pericolose ecc gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per indumenti privati. <p>Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso. Può essere utilizzato un unico spogliatoio in attività con massimo 5 dipendenti.</p> <p>E' ammesso posizionare gli armadietti nell'antibagno dei servizi igienici purché sia ad uso esclusivo degli operatori e sufficientemente ampio per contenere tutti gli armadietti necessari.</p> </li></ul>

## **ULTERIORI INDICAZIONI**

### **VENDITA DI PRODOTTI INERENTI L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

L'art. 2 del Regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 consente alle imprese di acconciatura la vendita alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed altri beni accessori relativi ai trattamenti effettuati quali ad esempio le creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli. Tali prodotti devono essere certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie.

### **ATTREZZATURE**

Tutte le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato. Tutte le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere di tipo monouso o sottoposte a sterilizzazione

**LAMPAD E ABBRONZANTI** (se utilizzate fare riferimento alla scheda attività estetica)

L'utilizzo di lampade abbronzanti rientra esclusivamente nell'attività di estetica, e pertanto, occorre ribadire che, anche in presenza del solo utilizzo di lampade, l'attività ricade nella legge 1/90 nonché nelle disposizioni del Decreto 15 ottobre 2015 n.206. Dovranno, quindi, essere presenti tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali destinati all'attività di estetista ed il possesso della relativa qualifica professionale.

### **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

L'esercizio deve essere dotato di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Nel caso la zona non sia servita da pubblico acquedotto e pertanto l'esercizio sia dotato di sistema di approvvigionamento autonomo (pozzo privato) dovrà essere richiesto ed ottenuto, a cura del titolare, certificato di potabilità e dovranno essere effettuate annualmente analisi di controllo.

### **RECAPITO SCARICHI IDRICI**

Gli scarichi idrici derivanti dall'esercizio devono recapitare in fognatura pubblica previa richiesta di allacciamento.

Nel caso la zona sia sprovvista di pubblica fognatura, lo scarico dovrà essere espressamente autorizzato dalla Provincia competente.

### **RIFIUTI**

I rifiuti urbani dovranno essere conferiti al servizio di nettezza urbana. I taglienti monouso che vengono a contatto con la cute sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e pertanto non possono essere smaltiti mediante conferimento al servizio di nettezza urbana. Lo smaltimento deve avvenire avvalendosi di ditte autorizzate.

## **AGIBILITÀ ED IMPIANTI**

I locali utilizzati dovranno essere in ogni caso in possesso dei requisiti di agibilità e tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e condizionamento) dovranno essere certificati rispondenti alla vigente normativa ai sensi della DM 37/08.

## **PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE**

Per ogni sede dell'impresa dovrà essere redatto e custodito un protocollo di sanificazione e di sterilizzazione dei locali e degli strumenti utilizzati secondo lo schema di seguitoriportato.

## **DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE NEI NEGOZI DI ACCONCIATURA**

Disinfezione delle mani dell'operatore  
Disinfezione della cute del cliente  
Disinfezione degli strumenti di lavoro  
Disinfezione di materiale in plastica e gomma  
Disinfezione di materiale vario  
Disinfezione ambientale

Disinfezione delle mani

Per la disinfezione delle mani possono essere utilizzate ad es. soluzioni acquose di composti iodati o clorexedina gluconato su cute già umida frizionando per 2-3 minuti e usando uno spazzolino per le unghie.

Sciogliere e asciugare con panno pulito o

sterile Disinfezione della cute

Per la disinfezione della cute, nel caso di operazioni di manicure e pedicure, possono essere utilizzate ad es. soluzioni composte con basi di ammonio quaternario o alcoli da soli (citrosil alcolico incolore, bialcol, alcol denaturato al 70%)

Disinfezione degli strumenti di lavoro

Gli strumenti di lavoro dopo ogni utilizzo devono essere sottoposti alle seguenti fasi:

Sciogliere in acqua corrente;

Immergere in soluzioni detergenti/disinfettanti per almeno 30 minuti (per alcuni strumenti quali: forbici e tronchesi, è possibile effettuare una disinfezione superficiale con apposito disinfettante);

Sciogliere finale in acqua corrente;

Asciugatura con salviette monouso;

Riporre gli strumenti in uno degli apparecchi in uso e operare secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio:

In caso di sterilizzazione mediante stufe a secco, gli strumenti vengono sottoposti a una temperatura di 180° per 30 minuti, oppure 170° per 60 minuti, oppure 160° per 120 minuti:

In caso di sterilizzazione in autoclave, gli strumenti vanno inseriti in apposite buste, sigillati e riposti nella camera di sterilizzazione per un tempo pari a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchio. Indicare nel Protocollo i minuti, la temperatura e la

pressione. Le buste contenente gli strumenti saranno aperte davanti al cliente al momento dell'utilizzo;

In caso di sterilizzazione in un apparecchio a sfere di quarzo, gli strumenti vanno rimossi afferrandoli a livello dell'impugnatura o utilizzando pinze sterili e riposti successivamente in appositi contenitori sterili, oppure in sterilizzatore raggi UV-C.

In caso di disinfezione ad alto livello gli strumenti vanno immersi in soluzione nei disinfettanti per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante; vengono poi estratti con pinze sterili, lavati in acqua sterile per rimuovere il disinfettante, asciugati e infine riposti in appositi contenitori sterili, oppure in sterilizzatore raggi UV-C. Lo scopo dell'asciugatura con panni sterili è quello di eliminare tutti i residui umidi per evitare corrosioni e macchie biancastre sugli strumenti. Il confezionamento ha lo scopo di garantire che dopo la sterilizzazione gli strumenti mantengano lo stato di sterilità e siano protetti da contaminazione.

**Disinfezione di materiale in gomma e plastica**

I materiali in gomma e plastica (spazzole, spatole, pettini, bigodini ecc.) devono essere sottoposti alle seguenti fasi:

Sciacquare con acqua corrente;

immergere in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti;

Sciacquatura finale in acqua corrente; Asciugatura con salviette monouso;

Riporre in un contenitore per il pulito.

**Disinfezione di materiale vario**

Ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione; Asciugamani, teli ecc. devono essere lavati in lavatrice a 90° o a temperatura più bassa, utilizzando apposito disinfettante.

**Disinfezione ambiente**

Pavimenti, pareti, arredi:

Pulizia preliminare a umido o con scopa aspiratore per rimuovere lo sporco;

Disinfezione con stracci o spugne imbevute in soluzione acquosa di aldeide formica al 5% o sali di ammonio e clorexidina o ipoclorito di sodio; Lasciare asciugare;

Sciacquare spesso in acqua gli stracci impiegati.

Lavelli, servizi igienici:

Pulizia con normali detergenti.

**Impianti di ventilazione**

Gli impianti di trattamento dell'aria devono essere sottoposti periodicamente a interventi di manutenzione.

**Carrelli e poltrone**

Carrelli e poltrone devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti e disinfettanti

## Abbigliamento

Durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o apposite divise preferibilmente di colore chiaro sempre in perfette condizioni di pulizia;  
Durante il lavoro non devono essere portati anelli, e si raccomanda anche di non indossare bracciali e orologi;  
Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e sempre protette.

## Dispositivi monouso

I dispositivi monouso come lamette, aghi ecc. devono essere riposti in apposito contenitore e conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

## **PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO**

L'Allegato n. 1 del Regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 prevede che presso gli esercizi di acconciatura siano disponibili presidi di primo soccorso.

Le aziende con meno di tre lavoratori dovranno avere a disposizione il pacchetto di medicazione i cui contenuti sono elencati nell'allegato n. 2 del DM 15 luglio 2003 n.

388. Le aziende con tre o più lavoratori dovranno avere a disposizione la cassetta di pronto soccorso i cui contenuti sono elencati nell'allegato n. 1 del DM 15 luglio 2003 n. 388.

## **ACCESSIBILITA' PER PORTATORI DI HANDICAP**

A riguardo della accessibilità da parte di portatori di handicap alla struttura ed ai servizi igienici si rinvia alle indicazioni degli Uffici Comunali in quanto competenti per legge in tale materia.

***N.B.** Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante e di posteggio ai sensi della Legge 174/2005. L'esercizio delle attività di acconciatore può essere svolta a domicilio del cliente a condizione che l'impresa esercente l'attività disponga già di sede fissa.*



COMUNE DI PAVIA

**SANZIONI PECUNIARIE – REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

Le sanzioni di seguito indicate, saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni successivi, in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno

<b>Violazione</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Importo minimo</b>	<b>Importo massimo</b>	<b>Pagamento in misura ridotta</b>
Avvio dell'esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA	Art. 2, comma 2 e art. 5 Legge 174/2005 e s.m.i.	€ 250.00	€ 5000.00	<b>€ 500.00</b>
Esercizio dell'attività di acconciatore senza requisiti professionali	Artt. 3 e 5 Legge 174/2005 e s.m.i. e art. 3 del Regolamento	€ 250.00	€ 5000.00	<b>€ 500.00</b>
Mancata iscrizione al REA del responsabile Tecnico	Artt. 3 comma 5 bis e 5 della L. 174/05 e art. 4 del Regolamento	€ 250.00	€ 5000.00	<b>€ 500.00</b>
Mancata designazione del Responsabile Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore	Artt. 3 e 5 Legge 174/2005 e s.m.i. e art 4 del Regolamento	€ 250.00	€ 5000.00	<b>€ 500.00</b>
Mancata designazione del sostituto del Responsabile Tecnico munito di idonea abilitazione professionale durante gli orari di svolgimento dell'attività	Art. 4 comma 4 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>

Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio del cliente di natura non occasionale	Art. 5 comma 3 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Art. 5 comma 1 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art. 5 comma 6 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art. 5 comma 6 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Inottemperanza ai requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di acconciatore	Art. 6 comma 1 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Mancata comunicazione al Comune della sospensione per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato	Art. 10 comma 2 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Inottemperanza all'obbligo della esibizione della SCIA nei casi previsti e dei documenti comprovanti i requisiti professionali di tutti coloro che esercitano l'attività	Art. 9 comma 5 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>

Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali del titolare o del Direttore Tecnico	Art. 9 comma 8 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura nonché delle tariffe praticate	Art. 13 commi 2 e 7 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Art. 16 comma 5 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>
Attività svolta in forma ambulante	Art. 2 comma 4 e 5 L. 174/2005 e art. 5 comma 2 del Regolamento	€ 250.00	€ 5000.00	<b>€ 500.00</b>
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA/Comunicazione	Artt. 7,10,11 del Regolamento	€ 250.00	€ 500.00	<b>€ 166.67</b>

Fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme speciali di cui al punto all'art. 1, le infrazioni alle disposizioni recate dal presente regolamento o da ordinanze attuative dello stesso sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie determinate dalle allegate tabelle A) e B).

Per le violazioni non espressamente previste dalle citate tabelle, vengono applicate sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra € 25.00 ed €500.00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24/11/1981 nr. 689.



COMUNE DI PAVIA

### **SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

Le sanzioni accessorie, da applicarsi in ragione di un anno solare, qui di seguito indicate saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni successivi, in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge che sopravverranno:

<b>Violazione</b>	<b>Rif. Normativo</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Procedura</b>
Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA	Art. 2, comma 2 e art. 5 Legge 174/2005 e s.m.i. art. 10 D.L.7/07 convertito in L.40/07	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i
Esercizio dell'attività di acconciatore senza il possesso dell'abilitazione professionale	Art. 3 L. 174/2005 e s.m.i. e art. 3 comma 1 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i
Mancata comunicazione al SUAP della variazione del Responsabile Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale	Art. 3 L. 174/2005 e s.m.i. e art. 4 comma 6 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i
Svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art. 5 comma 3 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione, fino ad un massimo di cinque violazioni	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività . Anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art. 5 comma 6 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione, fino ad un massimo di cinque violazioni	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i

Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Art. 5 comma 1 del Regolamento e art. 10 D.L.7/07 convertito in L.40/07	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i
Inottemperanza ai requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di acconciatore	Art. 6 comma 1 del Regolamento e art. 10 D.L.7/07 convertito in L.40/07	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali del titolare o del Responsabile Tecnico	Art. 10 comma 8 del Regolamento e art. 10 D.L.7/07 convertito in L.40/07	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali dell'attività di acconciatore senza presentazione di SCIA/Comunicazione	Artt. 7, 10, 11 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata o per uso diverso della destinazione d'uso dei locali rispetto a quella dichiarata nella SCIA	Art. 16 comma 5 del Regolamento	Cessazione dell'attività mediante esecuzione forzata	Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i